

CIRCOLARE D'INFORMAZIONE E APPROFONDIMENTO — AGOSTO 2026

LA BUSSOLA DELLA COMPLIANCE

(D.lgs. n. 231/01 e Diritto societario)

"Dall'analisi della norma alla soluzione di casi pratici per trasformare gli obblighi in opportunità"

QUANDO IL SOCIO DI S.R.L. RISPONDE DELLE SCELTE GESTORIE: LA RESPONSABILITÀ EX ART. 2476, COMMA 8, C.C.

A cura di Edoardo Rivola

Abstract

La responsabilità limitata rappresenta storicamente la pietra angolare della S.r.l., ma nel sistema societario emerso dalla riforma del 2003 non costituisce più uno scudo del tutto invalicabile. Con l'art. 2476, ottavo comma, del Codice Civile, il legislatore ha introdotto un fondamentale contrappeso all'ampliamento dei poteri dei soci: la norma stabilisce che rispondono in solido con gli amministratori i soci che abbiano «intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi».

I più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità ne hanno chiarito la ratio: il socio non risponderà mai per la semplice posizione che occupa nella compagine sociale, bensì per la condotta concreta con cui si ingerisce intenzionalmente nelle scelte amministrative.

1. Fondamento e natura accessoria

La ratio dell'art. 2476, comma 8, c.c. risiede nel nuovo assetto organizzativo della S.r.l., dove l'autonomia statutaria può concedere ai soci poteri d'indirizzo o di gestione significativi. A un maggiore potere di incidenza sulle scelte aziendali deve necessariamente corrispondere una parallela assunzione di responsabilità.

1.1 Carattere accessorio e solidale

Dalla lettera della norma («rispondono in solido con gli amministratori») si evince la natura accessoria della responsabilità del socio. Non si tratta di una responsabilità diretta e autonoma, bensì di un vincolo di solidarietà che si aggancia alla condotta illecita dell'organo gestorio. Il socio non diventa formalmente un amministratore, ma la sua ingerenza decisionale lo espone alla medesima obbligazione risarcitoria per aver concorso a determinare l'atto lesivo.

1.2 Tutela multilivello

La portata della norma è ampia anche con riguardo ai soggetti protetti. L'atto deciso o autorizzato dal socio può arrecare pregiudizio:

- **Alla società stessa:** sotto forma di depauperamento del patrimonio sociale o di perdita di opportunità economiche;
- **Ai singoli soci o ai terzi/creditori:** qualora l'atto incida direttamente sui loro diritti o sulla garanzia patrimoniale generica della società.

2. I tre presupposti dell'ingerenza

Affinché si configuri la responsabilità del socio, la giurisprudenza (cfr. Cass. Ord. n. 1358/2026 e n. 32545/2025) richiede la presenza di tre elementi rigorosamente provati:

1. Condotta attivamente commissiva

È necessario che il socio abbia posto in essere un atto concreto di decisione o autorizzazione idoneo a condizionare l'operato degli amministratori.

- **Cosa non basta:** La semplice inerzia, il mancato esercizio dei poteri di controllo, l'astensionismo o la mera approvazione del bilancio di esercizio non sono sufficienti.
- **Cosa occorre:** Una condotta positiva (sia essa formale, tramite delibera, o informale, tramite direttive di fatto) che si inserisca attivamente nella sequenza decisionale gestoria.

2. L'elemento soggettivo: la necessità del dolo

La norma esclude la responsabilità a titolo di semplice colpa, negligenza o disattenzione. L'avverbio «intenzionalmente» impone la presenza del dolo: non è richiesto il dolo specifico, ma è indispensabile che il socio agisca con la piena consapevolezza dell'illeceità dell'atto o della sua contrarietà ai principi di corretta amministrazione, rappresentandosi le con-

sequenze pregiudizievoli (Trib. Venezia n. 633/2025).

3. Differenza dall'amministratore di fatto

Mentre la figura dell'amministratore di fatto presuppone un'ingerenza sistematica e continuativa nella gestione complessiva, la responsabilità ex art. 2476, comma 8, c.c. può sorgere anche in relazione alla decisione o autorizzazione di un singolo ed isolato atto dannoso.

3. Fattispecie emblematiche

La casistica giurisprudenziale ha individuato diversi contesti pratici di responsabilità:

- **Prosecuzione impropria dell'attività in perdita:** È il caso del socio che, conscio dell'integrale perdita del capitale e della necessità di adottare i provvedimenti d'urgenza (ricapitalizzazione o liquidazione ex artt. 2482-ter e 2487 c.c.), rinvia o ostacola le deliberazioni, avallando la prosecuzione dell'operatività e determinando un'ulteriore erosione patrimoniale (Cass. Ord. n. 22169/2025).
- **Pagamenti e prelievi ingiustificati:** Si verifica quando il socio imponga o autorizzi l'erogazione di somme o compensi straordinari in proprio favore o di terzi, in assenza di un valido titolo contrattuale o interesse sociale.

4. Irrilevanza della quota sociale

Un principio chiarito dalla Suprema Corte (Ord. n. 22169/2025) riguarda la totale irrilevanza della misura della partecipazione sociale. La qualifica di socio di minoranza non garantisce alcuna immunità: anche il detentore di una percentuale ridotta risponderà solidalmente dell'intero danno qualora abbia fornito un contributo intenzionale, concorsuale e determinante all'adozione della scelta gestoria pregiudizievole.

5. Società partecipate e in house

I principi generali si applicano integralmente anche quando la qualità di socio sia rivestita da un ente pubblico. Nelle società partecipate e in house, l'esistenza di poteri di indirizzo o di particolari diritti amministrativi (ex art. 2468, comma 3, c.c. e art. 16 TUSP) rende sul piano fattuale più agevole la costruzione dell'ingerenza della P.A. Nondimeno, l'esercizio del c.d. "controllo analogo" non genera mai una responsabilità automatica da posizione: occorre la prova rigorosa di una condotta positiva, dolosa ed eziologicamente causale.

Resta fondamentale il riparto di giurisdizione:

- La responsabilità civilistica del socio pubblico ex art. 2476, comma 8, c.c. spetta al **Giudice Ordinario**;
- La responsabilità erariale dei rappresentanti pubblici ex art. 12 TUSP ricade sotto la giurisdizione della **Corte dei Conti**.

6. Indicazioni operative per la governance

In un panorama giurisprudenziale attento alle dinamiche interne di gestione, è opportuno adottare alcune direttive di cautela:

1. **Rispettare le competenze dell'organo amministrativo:** I soci devono limitare il proprio raggio d'azione alle prerogative di legge e di statuto, evitando direttive ufficiose o ingerenze informali.
2. **Documentare le motivazioni delle decisioni:** In fasi critiche, è essenziale formalizzare la razionalità economica e l'interesse sociale sotteso alle scelte assunte.
3. **Formalizzare il dissenso:** Gli amministratori che ricevono sollecitazioni improprie devono verbalizzare il proprio dissenso a tutela del patrimonio sociale e della propria posizione.